



PROVINCIA DI PIACENZA

SEDUTA DEL 18/03/2026

VERBALE

Proposta n. 407/2026

DELIB. C.P. nr. 5

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVO VAL TIDONE E SARMATO DAL 1° MAGGIO 2026 AL 30 ARILE 2028 - APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno **duemilaventisei** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari e con la simultanea e contestuale partecipazione mediante collegamento alla piattaforma informatica, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Presente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

I Consiglieri Ferri e Papamarenghi abbandonano il collegamento da remoto.

Presenti n. 9

I Consiglieri Albertini e Morganti partecipano alla seduta in collegamento telematico.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.ra PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione n. 4) dell'odg.

La Presidente Monica Patelli illustra la proposta precisando che la stessa è strettamente collegata alla precedente. Evidenzia che anche il Comune di Rottofreno dovrà avviare nelle prossime settimane la ricerca di un nuovo Segretario a seguito di collocazione a riposo del Segretario attuale e per questo

si è avviata un'interlocuzione per verificare l'interesse ad un convenzionamento tra i due Enti. A seguito di riscontro positivo, l'accordo è stato esteso anche al Comune di Sarmato, già convenzionato con Rottofreno, e al Comune di Borgonovo, attualmente privo di Segretario. Propone quindi l'approvazione di una nuova Convenzione per le funzioni di Segretario, nella quale la Provincia di Piacenza, in quanto Ente di categoria superiore, svolgerà la funzione di capofila sostenendo una quota del 42% dei costi, mentre il Comune di Rottofreno avrà una quota del 36%, il Comune di Borgonovo del 12% ed il Comune di Sarmato del 10%.

Albertini: chiede specifiche in merito al costo della Convenzione.

Il Direttore Generale risponde alla questione posta dal Consigliere Albertini.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, la Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;

Dato atto che:

- l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale con la relativa condivisione degli oneri, consente di usufruire di un unico Segretario Generale con un risparmio economico dei costi complessivi rispetto alla gestione separata, con un ovvio vantaggio economico per le Amministrazioni coinvolte;
- è stata manifestata la volontà di procedere alla gestione associata della Segreteria Generale tra la Provincia di Piacenza e i Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone e Sarmato, al fine di garantire maggiore efficienza organizzativa e ottimizzazione delle risorse professionali disponibili;

Richiamato art. 97, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina ruolo e funzioni del Segretario Comunale e provinciale;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, commi 1 e 2, laddove prevede che:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Visto l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, ad oggetto "Convenzioni di segreteria", ai sensi del quale:

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, *Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale*, successivamente integrato con Decreto 28/4/2021 (G.U. n. 133 del 5/6/2021);

Considerato che lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria Generale tra gli Enti sopra nominati, con capofila la Provincia di Piacenza, redatto secondo un modulo organizzativo giudicato idoneo rispetto alle esigenze funzionali degli Enti interessati, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prevede che tutte le spese concernenti l'Ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo ente, come ivi disciplinate, saranno ripartite come segue:

Provincia di Piacenza - Capo Convenzione: 42%;

Comune di Rottofreno: 36%;

Comune di Borgonovo V.T.: 12%;

Comune di Sarmato: 10 %;

Visto lo Statuto Provinciale vigente, in particolare il Titolo II *Funzioni della Provincia*, Art. 4 – Principi di riferimento;

Ritenuto, per quanto innanzi esposto, di interesse per l'Amministrazione Provinciale lo svolgimento associato delle funzioni in parola e approvare, conseguentemente, lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Piacenza e i Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone e Sarmato, dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2028;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di provvedimento;
- il parere favorevole espresso dalla dirigente del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR" ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di provvedimento;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adottare successivi provvedimenti attuativi;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario Generale tra la Provincia di Piacenza, quale Ente capofila e i Comuni di Rottofreno, Borgonovo

Val Tidone e Sarmato, con decorrenza dal 1° maggio 2026 fino al 30 aprile 2028, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di provvedere** alla trasmissione degli atti, per quanto di competenza:
 - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ex Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in Roma;
 - ai Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone e Sarmato per gli adempimenti di competenza;
 - alla Prefettura UTG di Bologna;
3. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile allo scopo di consentirne la più tempestiva attuazione.”

I presenti risultano n. 9

La votazione, palese per dichiarazione nominale, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

La Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per dichiarazione nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

La Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

La Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'odg, dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE

TERRIZZI LUIGI

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVO VAL TIDONE E SARMATO

Premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;
- l'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che "All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province";
- la Provincia di Piacenza e i Comuni di Rottofreno, Borgonovo Val Tidone, Sarmato hanno espresso la necessità di addivenire ad una Convenzione per lo svolgimento associato delle funzioni di segretario generale tra di essi con decorrenza dall'1 maggio 2026 fino al 30 aprile 2028;
- sulla base delle rispettive esigenze funzionali ed organizzative gli Enti hanno convenuto le modalità di funzionamento della Convenzione, quelle di suddivisione delle prestazioni e le quote di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n°... del ... marzo 2026, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Rottofreno n°... del 2026;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone n°... del 2026;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Sarmato n°... del 2026;

tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed esecutive ai sensi di legge.

con le quali i suddetti Enti hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, per il periodo dal 1° maggio 2026 fino al 30 aprile 2028;

* * * * *

L'anno 2026, il giorno ... del mese di, tra:

- la Provincia di Piacenza, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore....., elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia, C.F.....- Classe 1 A;
- il Comune di Rottofreno, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, C.F.;
- il Comune di Borgonovo Val Tidone, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, C.F.;
- il Comune di Sarmato, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede municipale, C.F.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni di Segretario della Provincia di Piacenza e dei Comuni di Rottofreno, di Borgonovo Val Tidone e di Sarmato, verranno svolte, per la durata della presente Convenzione ed eventuali proroghe o rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario provinciale e comunale e di distinti Uffici di Segreteria presso ciascun Ente.

Per “funzioni di segretario” si intendono le attribuzioni proprie del Segretario comunale e provinciale in forza dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Ente, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all’atto della stipula e necessarie per consentire l’esercizio integrato delle funzioni. Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l’installazione e l’uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento.

Per ogni effetto di legge, per i rapporti con l’Albo dei segretari comunali e provinciali, per finalità di coordinamento degli atti, di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, la Provincia di Piacenza assume le vesti di Ente “capofila”, eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

ART. 2 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE

La nomina e la revoca del Segretario, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, compete in capo al Presidente della Provincia di Piacenza ente Capo-Convenzione, sentiti i sindaci dei Comuni convenzionati, con l’osservanza delle procedure fissate dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali, di cui alle deliberazioni n. 159/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

Le attribuzioni del Presidente della Provincia in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono. Lo stato giuridico del Segretario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D. Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Integrativi di categoria.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E RIPARTO DEGLI ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo ente, come quelle previste dall'art. 4, saranno ripartite come segue:

- Provincia di Piacenza – Capo Convenzione: 42%;
- Comune di Rottofreno: 36%;
- Comune di Borgonovo V.T.: 12%;
- Comune di Sarmato: 10%;

Il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del 17/12/2020, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare ed in modo funzionale ad assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio presso l'Ente Capo convenzione e presso ciascun Ente convenzionato.

Il calendario delle presenze sarà definito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della Convenzione, sentito il Segretario Generale.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dai Vicesegretari presenti nei rispettivi Enti, salva la nomina, secondo le esigenze, di un supplente a scavalco.

ART. 4 – EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla Legge, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle determinazioni dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario titolare della sede convenzionata spetta, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 63 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 56, comma 1 lettere da a) a d) in godimento.

La Provincia di Piacenza, in qualità di Ente Capo Convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale ed al recupero delle spese a carico degli altri enti convenzionati. Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario. Si applicano in ogni caso le vigenti disposizioni dei CCNL di categoria.

Al Segretario Generale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi nelle diverse sedi di lavoro convenzionate, in ossequio alla normativa anche contrattuale vigente in materia (art. 63 comma 2 CCNL 16/7/2024); tali oneri si ripartiscono tra i diversi enti interessati. Nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente Convenzione, l'adeguamento al disposto normativo si intende automatico.

Le spese per missioni svolte dal Segretario Generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono ripartite come stabilito al precedente art. 3 e poste a carico degli Enti convenzionati.

Il trattamento economico del Segretario Generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art. 63 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16/07/2024, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Spetta al Presidente della Provincia Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei comuni aderenti, graduare la misura della retribuzione di posizione, secondo i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 38 del CCNL sottoscritto in data 23/02/2026. Tale emolumento, così come l'eventuale applicazione dell'istituto previsto all'art. 38, comma 5 del citato CCNL, osserverà la ripartizione degli oneri finanziari secondo le percentuali di cui all'art. 3.

La retribuzione di risultato spettante al Segretario ai sensi dell'art. 39 del vigente CCNL sottoscritto il 23/02/2026 e successivi, è attribuita dal Presidente della provincia Capo Convenzione, in esito alle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario e comunicate da ciascun ente, ponendole a carico di ciascuno in proporzione alle quote di riparto degli oneri finanziari stabilite dalla presente convenzione.

I diritti di rogito e i buoni pasto, se dovuti, verranno liquidati separatamente da ciascun Ente salvo diverse intese.

La Provincia di Piacenza, sede e Capo convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

ART. 5 – DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata dal 1° maggio 2026 e fino al 30 aprile 2028.

La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – avente sede a Roma e per conoscenza alla Prefettura UTG di Bologna, per i conseguenziali provvedimenti.

Alla scadenza, potrà essere prorogata, o rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, con l'osservanza delle procedure in vigore.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio, da notificare agli altri Enti e da trasmettere all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna per i conseguenziali provvedimenti.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al primo giorno del terzo mese successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito fra Enti convenzionati e il Segretario un termine diverso. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Presidente della Provincia dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare.

Il provvedimento adottato dall'Ente recedente dovrà essere inviato all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma e alla Prefettura UTG di Bologna.

Dalla data di cessazione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diventerà automaticamente titolare della sede della Provincia di Piacenza, salvo diverse determinazioni in merito concordate fra Enti convenzionati e Segretario.

ART. 6 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra il Presidente della Provincia e i Sindaci, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 8 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – con sede a Roma e alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

I SINDACI
DEI COMUNI CONVENZIONATI



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 407/2026 del Ufficio Direzione Generale ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVO VAL TIDONE E SARMATO DAL 1° MAGGIO 2026 AL 30 ARILE 2028 - APPROVAZIONE SCHEMA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 16/03/2026

**Sottoscritto dal Dirigente del
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 407/2026 ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVIO VAL TIDONE E SARMATO DAL 1° MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2028 - APPROVAZIONE SCHEMA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Piacenza li, 16/03/2026

**Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 5 del 18/03/2026

Servizio Direzione Generale

Proposta n. 407/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVO VAL TIDONE E SARMATO DAL 1° MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2028 - APPROVAZIONE SCHEMA..

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 23/03/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio

Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio N. 5 del 18/03/2026

Servizio Direzione Generale

Proposta n. 407/2026

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA E I COMUNI DI ROTTOFRENO, BORGONOVO VAL TIDONE E SARMATO DAL 1° MAGGIO 2026 AL 30 APRILE 2028 - APPROVAZIONE SCHEMA..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 07/04/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio

Il funzionario delegato

(SALICE ANDREA)

con firma digitale